



Regolamento dei Corsi per Master Universitari dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per Master universitario, d'ora innanzi Master, il titolo rilasciato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/04, alla conclusione di corsi post lauream professionalizzanti di alta formazione, che di norma rilasciano 60 crediti formativi universitari e hanno una durata di un anno accademico;
- b) per livelli, la articolazione del sistema dell'educazione superiore universitaria in Europa (in Italia: primo livello Laurea, secondo livello Laurea Magistrale, terzo livello Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione);
- c) per corsi, i corsi di cui ai punti a);
- d) per istituzione dei corsi, la delibera con la quale gli Organi Accademici approvano il progetto;
- e) per attivazione dei corsi, il provvedimento di emanazione del bando o avviso di concorso o di selezione per l'ammissione al corso;
- f) per credito formativo universitario, d'ora innanzi credito, la misura di impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative;
- g) per percorso integrato, un percorso formativo progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;
- h) per titolo congiunto, l'unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei corsi;
- i) per titolo doppio/multiplo, il titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei corsi.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

- 1. I corsi universitari oggetto di questo regolamento sono diretti, di norma, a chi è in possesso di un titolo universitario almeno di primo livello.
- 2. L'Università LCU certifica crediti formativi universitari e ore di attività didattica da valersi esclusivamente nell'ambito dei corsi di I, II e III ciclo, nonché nell'ambito dei corsi disciplinati nel presente regolamento.

Articolo 3 - Tipologia, Titolo di accesso e Ammissione

- 1. L'Università istituisce Master universitari di I e II secondo livello.

2. Il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento dell'avvio delle attività formative. Per l'accesso ai Master di primo livello è richiesto un titolo di primo livello o equipollente o equiparato, per i Master di secondo livello un titolo di secondo livello o equipollente o equiparato.

3. Nei Master la didattica può essere organizzata sia in modalità full-time che part-time ed articolarsi conseguentemente anche su più di un anno accademico;

4. In presenza di accordi internazionali con altre università o di convenzioni con soggetti terzi possono essere istituiti Master biennali, che prevedono attività formative, di norma, di 120 crediti.

Articolo 4 - Istituzione e attivazione

1. I progetti di istituzione dei Master possono essere presentati dalla Scuola postgraduate anche in collaborazione con altre università o con soggetti terzi. Tali proposte sono presentate su iniziativa della Scuola postgraduate.

2. Le proposte di corso indicano:

a) le figure professionali obiettivo del corso, loro funzioni, risultati di apprendimento attesi e attività formative;

b) titoli di ammissione e requisiti di accesso;

c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;

d) piano didattico completo delle attività didattiche;

e) sedi e date in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;

f) risorse logistiche, di personale tecnico, di tutor e di docenza;

g) numeri minimi e massimi di iscritti;

h) azioni che si adotteranno per l'assicurazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo.

3. La richiesta di istituzione dei Master è sottoposta al parere del Consiglio della Scuola che propone l'istituzione dei corsi al Senato Accademico. Il Senato Accademico, con parere favorevole, sottopone la richiesta di istituzione dei Master al Comitato Esecutivo per la relativa delibera. L'istituzione è valida per tre anni accademici, previa valutazione dell'andamento negli anni precedenti. Negli anni successivi al primo, la proposta va comunque ripresentata, limitatamente alle parti modificate.

Articolo 5 - Gestione e organizzazione

1. La Scuola postgraduate cura direttamente l'organizzazione didattica dei Master ed ogni altra attività promossa ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di autonomia dell'Università.

Articolo 6 - Organi

1. Organi del Master sono il Presidente, il Direttore ed il Consiglio scientifico.
2. Il Consiglio scientifico è costituito da docenti ed esperti ed è responsabile di tutti gli elementi indicati nella proposta del corso di Master di cui all'art. 4. Il Consiglio scientifico può essere integrato con docenti di ruolo e ricercatori anche di altre università, che concorrono all'attivazione.
3. Il Direttore è un docente (professore o ricercatore) dell'Università o di una delle università che concorrono all'attivazione del corso, nel caso di percorsi formativi organizzati in collaborazione, o un esperto di qualificata esperienza nel settore a cui il Master si rivolge.
4. Per i Master il Presidente, il Direttore e il Consiglio scientifico sono individuati all'atto della proposta.
5. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri, della conservazione dei relativi documenti, nonché dell'assicurazione di qualità.

Articolo 7 - Docenze e incarichi organizzativi

1. Le docenze delle attività formative sono affidate a esperti di documentata esperienza nelle materie previste nel piano didattico, a professori e ricercatori dell'Università, oppure conferite a professori e ricercatori di altre università individuati dai direttori dei Master ed approvati dal Consiglio della Scuola.
2. I docenti e i ricercatori dell'Università possono svolgere attività didattica e organizzativa nei corsi di Master compatibilmente con i compiti didattici nei corsi di studio.

Articolo 8 - Esami di profitto e prova finale

1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel corso di Master è subordinato al superamento di esami scritti e/o orali o ad altre forme di verifica del profitto con votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione di lode o con giudizio di idoneità nei casi in cui è prevista, con votazioni equipollenti nel caso di Master internazionali.
2. Il conseguimento del Master universitario è subordinato al superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalla giunta esecutiva cui partecipa il Direttore del Master, con votazione espressa in centodecimi ed eventuale menzione di lode o votazioni equipollenti nel caso di Master universitari internazionali.

Articolo 9 - Finanziamento dei Master e quote di gestione

1. Il Comitato Esecutivo delibera in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto di autonomia e al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi "Link Campus University", sulle questioni attinenti alla gestione e finanziamento dei Master.

Articolo 10 - Master in convenzione con altre università

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM 270/2004, l'Università promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni

doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto del Master.

2. Oltre a quanto già previsto per le proposte di Master, le convenzioni indicano :

- a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
- b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
- c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti, ed al sistema nazionale di educazione superiore. Per i paesi che lo possiedono si farà riferimento al quadro nazionale delle qualifiche;
- d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i Master o corsi con università estere);
- e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati. L'accordo deve prevedere le modalità di iscrizione dello studente nel rispetto della normativa vigente in materia;
- f) la composizione del corpo docente;
- g) le modalità con cui si prevede di organizzare la mobilità di studenti e docenti;
- h) le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.

Articolo 11 - Master in convenzione con soggetti terzi

- 1. L'Università può organizzare Master anche in collaborazione con soggetti finanziatori terzi, pubblici o privati.
- 2. Le proposte sono accompagnate da una convenzione che definisce, oltre ai contenuti di cui all'art. 4, comma 2, gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari.

Articolo 12 - Diritti e doveri degli studenti

- 1. Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Regolamento Studenti vigente dell'Università e nella normativa vigente in materia.

Articolo 13 - Norme finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dello Statuto.
- 2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo e affisso nelle bacheche dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.